



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI**  
**SEZIONE CIVILE – AREA FAMIGLIA**

Il Tribunale di Trani, sezione civile - area famiglia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Giuseppe Rana	Presidente
Dott.ssa Laura Cantore	Giudice
Dott.ssa Valeria Palmisano	Giudice rel. est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3122/2018 R. G. promossa da:

**TIZIA** (c. f. TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT), nata a xxxxxxxx (xx) il xxxxxxxxxxxxxx e ivi residente in alla Via xxxxxxxxxxxx, rappresentata, difesa ed assistita dall'**Avv. Francesco Paolo Caputo**, elettivamente domiciliato presso il suo, per mandato in calce al ricorso

*Ricorrente*

**contro**

**CAIO** (c.f. CCCCCCCCCCCCCCCC), nato a xxxxxxxx (xx) il xxxxxxxxxxxxxx e ivi residente alla Via xxxxxxxxxxxxxxxx;

*Convenuto contumace*

avente ad oggetto: *divorzio giudiziale*.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Per la ricorrente: *“accoglimento del ricorso per tutto quanto di ragione, con condanna del resistente contumace al pagamento delle spese di lite, fatta eccezione per la domanda di mantenimento per se stessa come da espressa rinuncia fatta all’udienza del 16/06/2021 personalmente dalla sig.ra TIZIA che ha dichiarato a verbale, sottoscrivendolo, (sempre a mezzo note autorizzate per la trattazione scritta), di voler rinunciare a un singolo capo della domanda ovvero alla richiesta di assegno divorzile in danno del marito sig. CAIO, mantenendo invece ferme le richieste di mantenimento dei 2 figli con condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio tutte, oltre spese esenti, rimborso spese generali 15% ed accessori come per legge”*.

**RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 11.06.2018 l’odierna ricorrente ha adito l’intestato Tribunale esponendo di aver contratto matrimonio concordatario con CAIO in xxxxxx il 00.00.0000 e che dall’unione sono nati i figli Sempronio e Gracco, oggi entrambi maggiorenni ma non autosufficienti. L’istante ha altresì rappresentato che il 22.06.2017 il Tribunale di Trani ha omologato la separazione alle condizioni contenute nella convenzione sottoscritta da entrambi i coniugi. Ha altresì riferito che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è ormai irreversibilmente compromessa e ha chiesto, quindi, dichiararsi lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio con la medesima regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi concordata in sede di separazione.

Ad onta della ritualità della notifica alla controparte del decreto di fissazione di udienza dinanzi al Presidente del Tribunale, il convenuto non si è costituito né è comparso.

All'udienza presidenziale, preso atto delle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente e attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha confermato i provvedimenti di cui al decreto di omologa del 22.6.2017 e ha nominato il giudice istruttore. Depositata la memoria integrativa e data prova della rituale notifica del ricorso (avvenuta a mani della madre XXXX il 5.7.2018), la ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate.

All'udienza del 16.06.2021 la parte istante ha rinunciato alla domanda di riconoscimento, in proprio favore, del diritto all'assegno divorzile e ha quindi ribadito la volontà di regolamentare i rapporti successivi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio negli stessi termini di cui alla separazione consensuale.

All'udienza del 23.11.2022, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente il Collegio rileva che il *thema decidendum* della controversia verte unicamente sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e sulla conferma delle condizioni economiche già concordate in sede di separazione.

Sul punto, pertanto, il Collegio non può che limitarsi ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 lett. 5 della L. 898/1970, così come modificata dalla L. 74/1987 e dalla L. 55/2015 ossia la presenza di provvedimento di omologa della separazione del 22.6.2017 dal quale, come allegato dalla parte, i coniugi hanno definitivamente cessato la coabitazione e la comunione materiale e spirituale. Tanto peraltro appare confermato dalla circostanza che il coniuge convenuto, pur avendo ricevuto la notifica dell'atto, non si è costituito.

Deve, pertanto, ritenersi sicuramente decorso, alla data di deposito del presente ricorso, il termine di sei mesi dalla avvenuta comparizione dinanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, che, come noto, costituisce il *dies a quo* del periodo richiesto dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge n. 898 del 1970, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda di divorzio.

Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto il suddetto periodo di tempo, poiché il resistente, rimasto contumace, non ha contestato tale dato di fatto, né ha eccepito l'interruzione della separazione.

E', pertanto, certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio e, conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi cessati gli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.

All'Ufficiale dello Stato Civile di XXXXX nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.

Quanto poi ai rapporti economici tra le parti va dato atto, come detto in precedenza, che parte ricorrente ha rinunciato – in data 16.6.2021 – alla domanda di attribuzione in proprio favore dell'assegno divorzile.

Nulla deve disporsi in ordine all'affido e alla collocazione dei figli essendo gli stessi maggiorenni, sebbene non autosufficienti, nonché in relazione al regime di incontri padre/figli che restano liberi.

Devono trovare conferma anche le statuizioni relative al contributo da parte di CAIO, per il mantenimento dei figli maggiorenni nella misura di € 200,00 per ciascun figlio. Su tale aspetto occorre rilevare che, nelle condizioni di separazione, recepite dal Tribunale, le parti hanno convenuto un obbligo di pagamento a carico del resistente di una somma complessiva di € 600 a titolo di mantenimento della moglie e dei figli. In difetto

di specificazione e tenuto conto della rinuncia della ricorrente alla propria parte, la misura del contributo da porre a carico del resistente deve intendersi quindi pari a 2/3 della somma e quindi ad € 400 complessivi, € 200 per ciascun figlio. Tali somme dovranno essere versate in favore della ricorrente tenuto conto che *“la madre può agire personalmente per ottenere il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte dell’altro genitore, in quanto vanta un diritto proprio ad essere sostenuta economicamente nel mantenimento del figlio non economicamente indipendente, convivente nella casa coniugale con la madre (Cass. 19607/2011) e che “il Giudice può disporre il versamento diretto del mantenimento al figlio maggiorenne solo su istanza del figlio stesso, (Cass. 25300/2013).*

Deve peraltro trovare conferma anche l’assegnazione della casa coniugale ad TIZIA, di proprietà del di lei padre che l’ha concessa in comodato d’uso.

In relazione alle spese di lite, premesso che parte ricorrente ha rinunciato al Patrocinio a Spese dello Stato, le stesse vanno poste a carico della parte convenuta rimasta contumace, limitatamente alla fase di studio e introduttiva i cui importi, tuttavia, vanno dimezzati in considerazione della scarsa complessità della lite, della presenza di un accordo pregresso, in questa sede confermato, e della mancanza di opposizione del convenuto contumace.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

- **Dichiara** la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra TIZIA e CAIO in xxxx l’00.00.0000 (anno 0000, atto n. 25, parte 2 Serie A);
- **Dichiara** che la donna perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- **Ordina** all’Ufficiale dello Stato Civile di xxxxxxxxx di annotare la presente sentenza nei suoi atti;
- **Conferma** l’assegnazione della casa familiare, sita in xxxxxx alla Via xxxxxxxxxxxx in favore della ricorrente TIZIA;
- **Dispone** l’obbligo di CAIO di versare mensilmente a in favore della ricorrente, per contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti, con decorrenza dalla data della sentenza di divorzio, un assegno mensile di € 200,00 ciascuno, per un totale di € 400,00, da pagarsi entro il giorno venti del mese e da rivalutarsi annualmente automaticamente secondo indici Istat;
- **Condanna** CAIO alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € 1.453,00, oltre il rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, iva, cpa come per legge
- **Manda** gli atti al competente ufficio per il recupero delle spese prenotate *a debito*, come da prospetto del 23.08.2018 in atti, tenuto conto della rinuncia al beneficio suddetto da parte della ricorrente.

Così deciso in Trani, all’esito della camera di consiglio del 13.12.2022.

**Il giudice rel. est.**  
Dott. ssa Valeria Palmisano

**Il Presidente**  
Dott. Giuseppe Rana